

Aggiornamento delle denominazioni delle Associazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale della protezione civile di cui all'art.30 della L.R. 64/86 in "adeguati al CTS D.L. 3 luglio 2017 n. 117 art. 32 comma 3".

L'Assessore alla Protezione Civile

VISTA la LR 31.12.1986, n. 64, relativa all'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

ATTESO che ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. 64/86, la Direzione regionale della protezione civile provvede alla tenuta dell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, ai fini del loro impiego nel quadro organizzativo predisposto dalla struttura regionale, sia nell'emergenza, sia nelle attività addestrative;

CONSIDERATO che con DPGR n. 0366/Pres. del 12 settembre 1988, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 132 del 17 novembre 1988, è stato approvato il Regolamento concernente le modalità e le norme relative all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile;

VISTO Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore che all' art.32 comma 3 recita: "-La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato"; e che all' art., 35 comma 1 per le associazioni di promozione sociale l'acronimo APS:

ATTESO che alcune Associazioni di volontariato di Protezione civile, iscritte nell' Elenco regionale di cui all' art.30 della L.R. 64/86 hanno ottemperato alla convocazione dell'assemblea dei soci per adeguare lo statuto a quanto previsto dalla normativa del CTS, variando le proprie denominazioni di origine con la nuova denominazione contenente l'acronimo ODP o APS trasmettendo la relativa documentazione alla Protezione civile al fine di adeguarne la denominazione;

RITENUTO di prendere atto dei corretti nominativi previsti rispetto a quelli dei Decreti originali di Iscrizione nell' Elenco Regionale modificandone l'esatta dicitura;

Decreta

la denominazione originale delle Associazioni iscritte nell' Elenco Regionale di cui all' art. 30 della L.R. 64/86i, sono modificate con l'esatta Denominazione e relativo acronimo così come dalle stesse trasmesso e riportato nell' allegato (A) del presente decreto, che ne forma parte integrante “

Rimangono invariati gli obblighi previsti dai decreti originali e da quanto previsto dal D.P.G.R. 12 settembre 1988 n. 0366/Pres. “Legge regionale 31.12.1986 n. 64 art.31: “Regolamento sulle modalità e sulle norme relative all'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli ad alta specializzazione, ai rapporti fra Amministrazione regionale ed i soggetti volontari, agli obblighi derivanti dall'iscrizione ed alla partecipazione alle attività di protezione civile.”

Rimangono altresì invariati i numeri di iscrizione nell' Elenco suddetto.


Per le Associazioni non ancora adeguate si provvederà con successivo decreto.

La presente modifica ha effetto immediato.

IL VICE PRESIDENTE E ASSESSORE ALLA
PROTEZIONE CIVILE

Riccardo Riccardi

ALLEGATO: A elenco associazioni con denominazione



IMPRONTA DOC CoA19A21FoEE98B887410A69D129FB3BC9C8665DA9993096115242FEF1481F2D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.